

COPIA



COMUNE DI POMARANACE
PROVINCIA DI PISA

DELIBERAZIONE N. 92

In data: 28.12.2018

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU) ANNO 2019.-

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 09.30, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito in seduta pubblica, sotto la presidenza del Sindaco e previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

MARTIGNONI LORIS	P	GARFAGNINI MARCO	A
FEDELI LEONARDO	P	CALVANI DARIO	P
FABIANI NICOLA	P	CENERINI MELISSA	A
BACCI ILARIA	P	GUCCI DIEGO	A
BIANCIARDI GIANFRANCO	A		
MERCURIALI SARA	P		
MAZZINGHI STEFANO	P		
FIDANZI LORIANO	P		
ANTONI MONICA	P		
Totale presenti : 9			
Totale assenti : 4			

Partecipa il Segretario Generale **dr.ssa Eleonora Burchianti** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MARTIGNONI LORIS, Sindaco, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

N. 92 del 28.12.2018

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2019.-

...omissis.....

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTA la L. 27 dicembre 2017 n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), pubblicata in G.U. il 29 dicembre 2017, con la quale è stata approvata la legge di bilancio per l'anno 2018;

CONSIDERATO che la legge di bilancio per l'anno 2019 dovrà essere approvata dal Parlamento entro il termine del 31 dicembre 2018 e che la stessa presterà efficacia a partire dal 1° gennaio 2019;

CONSIDERATO che tale disposizione normativa non ha ancora concluso il proprio *iter* procedimentale, con la conseguenza che, ad oggi, risultano ancora in vigore le disposizioni di cui alla L. 27 dicembre 2017 n. 205;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, l'Imposta Unica Comunale applicabile nel 2018 si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, nonché di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stata introdotta, in analogia con quanto già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, la sospensione dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che *«al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi*

e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015» e che «la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»;

VISTO il comma 42 della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), che prorogava al 31/12/2017 il blocco delle aliquote e tariffe con esclusione della TARI;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 19 del 03/07/2015, con cui sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2015;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 21 del 29/04/2016 con cui sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2016;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 5 del 10/03/2017 con cui sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2017;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 80 del 28/12/2017 con cui sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2018;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale ritiene di procedere alla conferma anche per l'anno 2019 delle aliquote e delle tariffe approvate nel 2018 in relazione all'Imposta Unica Comunale, non ravvisando particolari esigenze per una revisione delle aliquote IMU approvate nell'anno 2018, sulla base dei seguenti parametri:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;

- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni, sia agricoli che incolti, in quanto il territorio del Comune è interamente compreso nelle aree montane sulla base dell'elenco allegato alla Circolare n. 9/1993, a cui dal 2016 si deve nuovamente fare riferimento per individuare i Comuni montani;

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard del 7,6 per mille, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 3 punti millesimali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228; aumento che il Comune di Pomarance non intende adottare nemmeno per le aliquote 2019;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta Unica Comunale, di poter confermare per il 2019 le aliquote IMU già adottate nell'anno 2018, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

- a) aliquota ridotta per l'abitazione principale, pari allo 0,4 per cento;
- b) aliquota ordinaria pari allo 0,76 per cento;
- c) detrazione per abitazione principale cat. A01-A08-A09 e pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7), nonché unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica diversi dagli alloggi sociali regolarmente assegnati: € 200;

VISTO il vigente regolamento IMU e riservata l'introduzione di eventuali modifiche nei termini fissati per l'approvazione del bilancio di previsione 2019, per adattare il regolamento alle eventuali modifiche normative che verranno introdotte dalla Legge di bilancio 2019 e dai relativi provvedimenti collegati;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 sono stati preventivamente espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

VISTO l'esito della votazione palese espressa per alzata di mano dalle seguenti risultanze: Consiglieri presenti n. 9; favorevoli n. 8; astenuti n. 1 (Calvani); contrari n. 0;

DELIBERA

- di confermare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta Municipale propria (IMU) con efficacia dal 1° gennaio 2019:

1. aliquota ridotta per l'abitazione principale, pari allo 0,4 per cento;
2. aliquota ordinaria pari allo 0,76 per cento;
3. detrazione per abitazione principale cat. A01-A08-A09 e pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7), nonché unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica diversi dagli alloggi sociali regolarmente assegnati: € 200;

- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2019 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

- Di riservarsi la possibilità di introdurre modifiche al regolamento comunale dell'IMU nei termini fissati per l'approvazione del bilancio di previsione 2019, per adattare lo stesso alle eventuali modifiche normative che verranno introdotte dalla Legge di bilancio 2019 e dai relativi provvedimenti collegati;

- di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata telematicamente, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#), e successive modificazioni entro i termini indicati all'art. 13 comma 13-bis del D. L. 201/2011.

Di dichiarare il presente atto **immediatamente eseguibile**, ex art. 134, IV comma, del D.Lgs. n. 267/2000, con votazione palese espressa per alzata di mano dalle seguenti risultanze: Consiglieri presenti n. 9; favorevoli n. 9; astenuti n. 0; contrari n. 0;

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to **MARTIGNONI LORIS**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **dr.ssa Eleonora Burchianti**

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE.

LI, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
dr.ssa Eleonora Burchianti

Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

⇒ **Che la deliberazione C.C. n° 92, del 28.12.2018:**

E' stato affissa a questo Albo Pretorio il _____ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, (ex art. 124 D.Lgs 267/00).

E' stata trasmessa , la comunicazione di adozione dell'atto, prot. n. _____, in data _____ al Difensore Civico Regionale (ex art. 3 L.R.T. n°2 del 02/01/02 e successive modifiche ed integrazioni)

E' stata trasmessa, la comunicazione di adozione dell'atto, prot. n. _____, in data _____ al Prefetto (ex art. 141 C. 1.4) lettera c) del D.Lgs 267/2000)

⇒ **Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____:**

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, (ex art. 134, comma 3, D.Lgs 267/00);

li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
dr.ssa Eleonora Burchianti